

STATUTO DEL CONSORZIO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELL'OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA

INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA SICILIA

Articolo 1 – COSTITUZIONE

È costituito tra olivicoltori, molitori ed imbottiglieri in forma singola o associata in possesso dei requisiti previsti dallo statuto, sottoposti al sistema dei controlli per la denominazione IGP SICILIA, ai sensi dell'art. 2602 del Codice Civile e seguenti, il Consorzio volontario denominato "CONSORZIO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELL'OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA SICILIA".

Per l'identificazione del Consorzio potrà inoltre essere utilizzato il nome abbreviato: "CONSORZIO DELL'OLIO IGP SICILIA".

Articolo 2 – SEDE

Il Consorzio ha la sua sede legale in Palermo.

L'organo Amministrativo ha la facoltà di istituire sedi operative in tutto il territorio nazionale e all'estero.

Articolo 3 – DURATA

La durata del Consorzio è fissata fino al 31 Dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea dei Consorziati.

Articolo 4 – SCOPI E FUNZIONI

Il consorzio non persegue scopo di lucro, ha i seguenti scopi che svolge a favore di tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo della I.G.P. SICILIA:

1. Promuovere l'applicazione del disciplinare e proporre di esso eventuali modifiche od implementazioni nonché promuovere il miglioramento delle caratteristiche qualitative della IGP "SICILIA";
2. Definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo della IGP "SICILIA";
3. Tutelare, promuovere, valorizzare e curare gli interessi generali della IGP "SICILIA" anche attraverso l'informazione del consumatore;
4. Avanzare proposte di disciplina regolamentare, anche in attuazione del Disciplinare registrato, e svolgere compiti consultivi relativi alla IGP "SICILIA";
5. Conseguire ed espletare l'incarico di vigilanza, in qualità di organo abilitato dalle competenti Amministrazioni dello Stato con l'esecuzione di tutte le funzioni connesse al relativo esercizio, secondo le modalità stabilite dall'ordinamento vigente;
6. Tutelare, difendere anche in sede giudiziaria, in Italia o all'Estero, e vigilare affinché, da parte di chiunque, non vengano usati indebitamente, abusivamente e illegittimamente, la dicitura IGP "SICILIA", il marchio consortile (qualora adottato), il logo della IGP "SICILIA" ed ogni altro simbolo o dicitura che la identifichi, ed affinché non vengano usati nomi, denominazioni, diciture e simboli comunque atti a trarre in inganno l'acquirente o il consumatore;

7. Estendere in Italia ed all'estero la conoscenza e la diffusione della IGP "SICILIA", nonché delle sue caratteristiche di qualità svolgendo ovunque apposita promozione ed opera di informazione anche riferita alla sua filiera produttiva;
8. Scegliere l'organismo di controllo, pubblico o privato autorizzato ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012;
9. Collaborare nell'attività di vigilanza l' Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari, ai sensi del D.M. del 12 ottobre del 2000, con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera d) della legge 526/1999, sono state DG PQAI - PQAI 04 - Prot. Uscita N.0038523 del 23/05/2018 impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP, nelle attività di vigilanza;

Per il perseguimento di quanto sopra, il Consorzio può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, anche concedendo fidejussioni, avalli e garanzie. Inoltre il Consorzio nell'ambito degli scopi statutari, svolge le seguenti attività nell'interesse dei consorziati:

1. Supporta i consorziati nel perfezionamento costante del risultato produttivo, dando loro informazioni, direttive e assistenza ed ausili tecnici e scientifici;
2. Assiste i consorziati in ogni questione di interesse comune;
3. Promuove intese tra i consorziati comunque atte a valorizzare la produzione della IGP "SICILIA" o ad accrescerne la rinomanza e la conoscenza;
4. Svolge in Italia e all'estero, attività promozionali, di marketing e organizzare campagne pubblicitarie in favore delle denominazioni e intraprendere ogni iniziativa atta a diffondere e valorizzare l'immagine dei prodotti. Per tali scopi il consorzio può partecipare a bandi pubblici e richiedere e ricevere sovvenzioni.
5. Intraprende qualsiasi iniziativa di interesse collettivo dei consorziati.

Articolo 5 - MARCHIO CONSORTILE

- 1) Il Consorzio istituisce, con delibera dell'Assemblea dei Consorziati, un marchio collettivo, che identifica il consorzio, il cui uso è garantito a tutti i soci;
- 2) L'utilizzo del marchio è disciplinato da specifico regolamento di uso approvato dall'Assemblea e dal MI.P.A.A.F.

Articolo 6 – DOMANDA DI ISCRIZIONE

Possono richiedere di fare parte in qualità di socio del consorzio:

- a) gli olivicoltori singoli o associati, muniti di specifica delega dei propri soci in possesso dei requisiti previsti dallo statuto, ricadenti nelle aree di produzione della "IGP SICILIA" individuata dal relativo disciplinare;
- b) i titolari di impianti di trasformazione in forma singola o associata posti entro le aree sopra indicate autorizzate alla lavorazione delle olive per la produzione dell'olio extravergine di oliva IGP SICILIA;
- c) gli imbottiglieri e confezionatori in forma singola o associata titolari di impianti posti

entro aree ricadenti nella regione Sicilia, nelle quali venga confezionato l'olio extravergine di oliva IGP SICILIA.

Tutti i soggetti sopra elencati afferenti rispettivamente alle categorie degli olivicoltori , molitori ed imbottigliatori in forma singola o associata, dovranno essere iscritti nell'apposito elenco detenuto ed aggiornato dall'Organismo di Controllo della I.G.P. L'esercizio dei diritti legati alla qualifica di socio è conseguente all'avvenuta iscrizione in detto elenco.

Articolo 7 – REQUISITI E MODALITA' DI AMMISSIONE

L'ammissione al Consorzio avviene con delibera del Consiglio di Amministrazione, a seguito di domanda degli interessati.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce le modalità di presentazione delle domande di ammissione per ogni singola categoria di socio di cui all'art.8.

La domanda di ammissione al Consorzio dovrà contenere:

- l'esatta denominazione o ragione sociale dell'impresa, le generalità dei suoi Titolari o legali rappresentanti;
- l'indicazione della sede legale e l'eventuale recapito ove il Consorzio possa indirizzare comunicazioni di ogni genere;
- l'indicazione del codice fiscale e della partita IVA;
- gli estremi dell'iscrizione al registro delle imprese ove prescritto dalla normativa vigente;
- il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A. ove prescritto dalla normativa vigente ed altre eventuali iscrizioni previste dalla legge;
- dichiarazione di conoscere il presente statuto e di assoggettarsi agli obblighi derivanti da esso;
- iscrizione nell'elenco tenuto dall'Organismo di Controllo della I.G.P. afferente alle categorie degli olivicoltori, molitori ed imbottigliatori;
- dichiarazione di assenso al trattamento dei dati personali ed aziendali relativi allo svolgimento;
- scheda superfici olivetate dal fascicolo aziendale, aggiornato della propria attività economica ai sensi del D. lgs 196/2003, con indicazione dei seguenti elementi: foglio, particella, macrouso, denominazione, prodotto, varietà, percentuale, superficie (mq), numero piante , sesto impianto (su fila, tra file), tipo impianto, anno impianto, capacità produttiva (kg/Ha), forma allevamento).

Nella domanda si deve specificare:

- a) se olivicoltore:
 - la consistenza e l'esatta ubicazione degli uliveti che producono olive nell'ambito della zona di produzione delimitata dal disciplinare;
- b) se molitore o imbottigliatore:
 - l'ubicazione dello stabilimento.
 - Nel caso il richiedente sia una persona giuridica, oltre alla documentazione sopracitata dovrà presentare:
 - 1) delibera dell'organo amministrativo che autorizzi l'adesione, specificando il nominativo del rappresentante in seno al Consorzio;

2) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;

3) elenco dei soci e degli amministratori.

Nel caso di accoglimento della domanda, la qualità di consorziato si acquisisce di diritto all'atto del versamento della quota di ammissione.

Articolo 8 – QUOTA DI AMMISSIONE E CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

- 1) Tutti i soci all'atto dell'ammissione al Consorzio devono pagare una quota di ammissione stabilita dal CdA.
- 2) Il Socio, oltre al pagamento della quota di iscrizione, è tenuto al versamento di un contributo associativo annuo il cui importo sarà determinato, con deliberazione dell'Assemblea, tenuto conto della normativa vigente, sulla base di fasce definite nel Regolamento Interno.
- 3) Qualora venga istituito il marchio consortile il Consiglio di Amministrazione potrà fissare annualmente la quota che gli aventi diritto devono al Consorzio per l'utilizzo del marchio stesso.
- 4) I contributi associativi dovranno essere versati entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio cui gli stessi si riferiscono.
- 5) Relativamente ai costi delle attività attribuite ai sensi dell'art.14 della legge 21/12/199 n. 526, il Consorzio li pone a carico degli aderenti al Consorzio stesso e agli olivicoltori, anche se non aderenti al Consorzio di Tutela, secondo i criteri stabiliti dal regolamento adottato con DM 12 settembre 2000, n. 410.

Articolo 9 – DIRITTI E DOVERI DEI CONSORZIATI

- 1) I soci sono tenuti a comunicare al Consorzio, a richiesta dello stesso, tutti i dati e le notizie circa le caratteristiche dell'azienda e le quantità di olive e di olio prodotto o lavorato, ovvero confezionato.
- 2) Il socio è obbligato a non assumere comportamenti lesivi degli interessi del consorzio e degli altri soci o comunque suscettibili di recare danno al prestigio ed all'immagine della indicazione geografica.
- 3) I soci si impegnano a segnalare al Consorzio ogni violazione dei diritti inerenti all'uso della indicazione geografica e dei marchi consortili, se istituiti, al fine di renderne possibile l'intervento con tutti i mezzi consentiti dalle leggi vigenti.
- 4) Il socio che non adempia agli impegni assunti nei confronti del consorzio o violi le disposizioni del presente statuto, del disciplinare di produzione e dei regolamenti del consorzio o provochi con il proprio comportamento un danno agli interessi del Consorzio e agli altri associati è soggetto, in relazione alla gravità dell'infrazione, all'applicazione delle sanzioni, ivi compresa l'esclusione dal Consorzio, stabilite dal consiglio di amministrazione in applicazione delle disposizioni contenute nel regolamento interno previa approvazione dal M.I.P.A.A.F.

- 5) Il Consiglio di Amministrazione, accertato un motivo di inadempimento del socio è tenuto a contestarlo al medesimo in modo preciso e dettagliato con lettera raccomandata A.R. o PEC, contenente l'invito a presentare, nel termine di trenta giorni dal ricevimento, le proprie giustificazioni.

Il Consiglio di Amministrazione provvede a comunicare le sanzioni con atto motivato al socio con lettera raccomandata A.R. o PEC entro venti giorni.

L'esame delle decisioni del Consiglio di Amministrazione può essere deferito, su istanza di parte, al Collegio Arbitrale.

Articolo 10 – RECESSO – ESCLUSIONE – DECADENZA

Il Socio in qualunque momento può recedere dal Consorzio, presentando una richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione.

Sulla domanda delibera il Consiglio alla prima adunanza utile.

Il recesso ha effetto dal momento in cui il Consorzio riceve la comunicazione.

Il socio resta comunque vincolato per gli impegni assunti nei confronti del Consorzio prima della data di recesso o esclusione.

I soci sono esclusi dal Consorzio nel caso di cessazione dell'attività relativa alla produzione o trasformazione delle olive o al confezionamento dell'olio.

Il socio decade per la perdita dei diritti civili (per frodi oleicole, falso in commercio, atti contrari alle attività consortili ecc.)

Articolo 11 – ORGANI DEL CONSORZIO

Sono organi del consorzio:

- 1) l'Assemblea
- 2) il Consiglio di Amministrazione
- 3) il Presidente
- 4) l'Organo di controllo

Articolo 12 – ASSEMBLEE DEI CONSORZIATI

L'assemblea dei consorziati è ordinaria e straordinaria.

- 1) L'assemblea ordinaria, è convocata dal presidente, su deliberazione del consiglio di amministrazione, almeno una volta all'anno.
- 2) L'assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, su deliberazione del Consiglio di amministrazione, ogni volta che quest'ultimo ne ravvisi la necessità.
- 3) Le assemblee dovranno essere convocate inoltre quando ne faccia richiesta per iscritto un numero di soci non inferiore al venti per cento dei consorziati.

- 4) Le assemblee, ordinarie e straordinarie, sono costituite dai consorziati in regola con i pagamenti dei contributi associativi, iscritti da almeno tre mesi, che risultino iscritti nell'elenco delle categorie degli olivicoltori, molitori ed imbottigliatori.
- 5) A ciascun socio spetta un voto. Ogni socio ha inoltre diritto ad un numero di voti aggiuntivi, in funzione della quantità di prodotto (olive IGP e/o olio IGP prodotto, olio IGP confezionato) derivante dall'attività esercitata (olivicoltore, trasformatore e confezionatore).

CATEGORIA OLIVICOLTORI		VOTI	CATEGORIA MOLITORI		VOTI	CATEGORIA IMBOTTIGLIATORI		VOTI
KG olive certificate o controllate			KG olive certificate o controllate			KG olio certificato o controllato		
	0	1		0	1		0	1
1	10.000	2	1	100.000	2	1	15.000	2
10.001	100.000	3	100.001	1.000.000	3	15.001	100.000	3
	> 100.001	5		> 1.000.001	5		> 100.001	5

Tali voti, nell'ambito della filiera produttiva, vengono ripartiti per categorie di soci nel modo seguente:

- 66% olivicoltori;
- 17% molitori;
- 17% imbottigliatori.

così come previsto dal D.M. 12/04/2000 e calcolati sulla media degli ultimi due anni di produzione.

- 6) le votazioni si svolgono per alzata di mano con prova e controprova, e, se del caso per scrutinio segreto quando almeno il venti per cento dei partecipanti lo propone.
- 7) hanno diritto al voto in assemblea, i soci in regola con i pagamenti dei contributi associativi, iscritti da almeno tre mesi e che risultino iscritti nell'elenco delle categorie degli olivicoltori, molitori ed imbottigliatori.
- 8) qualora il consorzio svolga più attività produttive, il valore complessivo del suo voto è determinato dalla somma dei singoli valori di voto per ciascuna categoria interessata.
- 9) L'adesione in forma associativa (cooperative) dei soggetti interessati alla IGP Sicilia, a tutela della quale opera il Consorzio, ai fini della partecipazione agli organi sociali e alla manifestazione del voto e a

condizione della espressa delega dei singoli soggetti, consente l'utilizzo cumulativo delle singole quote di partecipazione e di voto.

- 10) ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio, mediante delega scritta. Non sono ammesse più di 4 (quattro) deleghe per ciascun socio.
Nel caso di società di persone può essere delegato uno dei soci; per le altre società e le associazioni, regolarmente costituite, il legale rappresentante potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro consorziato della stessa categoria, mediante delega scritta.
- 11) Quando si tengono le assemblee parziali previste e disciplinate dai successivi articoli 19 e 20. Le assemblee di cui al primo comma sono costituite dai delegati eletti nelle assemblee parziali i quali devono intervenire personalmente.
- 12) Le assemblee parziali sono convocate, per quanto possibile, con riferimento alle aree provinciali. Il rapporto fra votanti e delegati eletti per l'assemblea generale è stabilito dal regolamento interno, che deve essere approvato dal MI.P.A.F.
- 13) Il Consiglio di Amministrazione determina annualmente, prima dello svolgimento dell'assemblea, il numero di voti spettanti a ciascun associato nel rispetto degli articoli 3 e 4 del D.M. 12.4.2000 n.A4289.
- 14) Per l'elezione degli amministratori ogni socio può votare soltanto per i rappresentanti della propria categoria di appartenenza.

Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio di Amministrazione, sulla base dei dati dei consuntivi della certificazione determina i voti aggiuntivi e li attribuisce agli aventi diritto.
- 15) Quando il numero dei soci del Consorzio sia superiore a 3.000 (tremila) l'assemblea generale è costituita dai delegati eletti da assemblee parziali, per ciascuna categoria in rappresentanza della somma dei voti spettanti ai soci deleganti, convocate dal Presidente previa delibera del Consiglio di Amministrazione e presiedute da un componente il consiglio stesso a ciò appositamente delegato.

Articolo 13 – ASSEMBLEE – CONVOCAZIONE

- 1) Le assemblee generali sono convocate mediante avviso che dovrà essere affisso nella sede del consorzio, negli uffici delle organizzazioni professionali ovvero inviato a mezzo di lettera o per via e-mail ai soci almeno 15 giorni prima dell'adunanza.
- 2) nel caso si tengano assemblee parziali, queste dovranno svolgersi almeno quattordici giorni prima dell'assemblea generale. La convocazione sarà fatta con la stessa procedura di cui al comma precedente, limitatamente al territorio interessato dall'assemblea parziale.
- 3) Nelle assemblee parziali vengono determinati i voti per ciascuna categoria di soci ed eletti i delegati in ragione di uno per ogni 25 voti o frazione.

4) tanto per l'assemblea generale che per le assemblee parziali l'avviso di convocazione dovrà contenere la materia da trattare, il luogo, la data e l'ora della prima adunanza ed eventualmente della seconda adunanza che non potrà tenersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Articolo 14 – ASSEMBLEA - MODALITA' DI SVOLGIMENTO

- 1) L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti, direttamente o per delega un numero di soci che rappresenti la maggioranza dei voti dei consorziati.

In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei consorziati presenti o rappresentati per delega; le deliberazioni sia in prima che in seconda convocazione sono adottati a maggioranza dei voti dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti validi e delibera con la maggioranza dei voti spettanti ai consorziati presenti e /o rappresentati. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti validi e deliberano con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti spettanti ai consorziati presenti e/o rappresentati.

2) l'assemblea ordinaria:

- a) nomina i componenti del consiglio di amministrazione;
- b) nomina l'Organo di controllo e qualora sia collegiale ne designa il Presidente;
- c) approva il bilancio consuntivo annuale;
- d) delibera sull'azione di responsabilità contro gli amministratori;
- e) delibera su eventuali compensi e sui rimborsi spettanti all'Organo di controllo;
- f) delibera su ogni altro argomento previsto dalla legge e dallo statuto;
- g) fissa la quota di ammissione al consorzio;
- h) fissa la misura del contributo annuale proporzionalmente alla produzione controllata dall' organismo di controllo e alla quota spettante alla categoria;
- i) approva i regolamenti interni, previo assenso degli stessi da parte del M.I.P.A.A.F;
- l) approva le modifiche del disciplinare di produzione con i quorum costitutivi e deliberativi previsti per l'assemblea straordinaria.

- 3) L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento del consorzio da sottoporre successivamente al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
- 4) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio o, in caso di impedimento è presieduta dal Vicepresidente più anziano, o in mancanza, da un Presidente eletto dall'assemblea.
- 5) Il Presidente nomina il Segretario dell'assemblea e, in caso di votazione, propone la nomina di due soci presenti per l'esercizio delle funzioni di scrutatore.
- 6) Il Segretario del consiglio di amministrazione può assolvere alla funzione di segretario dell'assemblea.

Articolo 15 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 1) Il Consiglio di Amministrazione è formato da un numero minimo di sei, sino ad un massimo di sedici componenti, che verrà stabilito dall'assemblea.
Nell'ambito della filiera produttiva e sulla base dei criteri di rappresentatività, di cui all'art.14 comma 17 della legge 526/99 e dal decreto ministeriale del 12.4.2000 per la composizione degli organi sociali, dovranno essere adottate le seguenti procedure:
 - gli olivicoltori devono rappresentare il 66% (sessantasei per cento);
 - i molitori devono rappresentare il 17% (diciassette per cento);
 - gli imbottigliatori devono rappresentare il 17% (diciassette per cento).
- 2) L'elezione del Consiglio di Amministrazione viene effettuata mediante la presentazione di liste separate per ciascuna categoria presentata da almeno il 30% dei delegati appartenenti alla stessa categoria dei soci.
I seggi vengono ripartiti tra i candidati delle 2 liste di ciascuna categoria che abbiano riportato il maggior numero di voti in ragione di due terzi alle liste maggioritarie e di un terzo a quelle minoritarie. Ai sensi dell'art 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154, in ciascuna delle liste dei candidati al Consiglio di Amministrazione, almeno un terzo dei candidati deve appartenere al genere meno rappresentato, a pena di inammissibilità della lista.
Le disposizioni del presente articolo si applicano per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo a quello costitutivo. Per il primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo a quello costitutivo almeno un quinto dei candidati deve appartenere al genere meno rappresentato, a pena di inammissibilità della lista.
- 3) Qualora nel corso del mandato, vengano a mancare uno o più amministratori, anche per aver accumulato tre assenze consecutive ingiustificate, il Consiglio di Amministrazione provvederà a sostituirli mediante nomina per cooptazione nell'ambito della stessa categoria alla quale apparteneva il Consigliere da sostituire. secondo le norme dell'art.2386 del Codice Civile nel rispetto delle graduatorie raggiunte in sede di votazione, salvo ratifica della successiva assemblea generale.
- 4) I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Articolo 16 – POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 1) Il Consiglio è investito di tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le attribuzioni proprie dell'assemblea e le materie a questa riservate dal presente statuto.
- 2) Il Consiglio in particolare:
 - a) elegge il Presidente, stabilendone i poteri, ed uno o più Vice Presidente ed un Segretario il quale potrà essere scelto al di fuori dei componenti del Consiglio, nel

qual caso non avrà diritto al voto, e ove lo ritenga necessario, una Giunta Esecutiva definendone i poteri.

La Giunta nella sua composizione dovrà essere nominata secondo i criteri di rappresentatività adottati per la nomina del Consiglio di Amministrazione;

- b) Nomina il Comitato tecnico-scientifico con funzioni consultive determinandone la composizione, la durata ed i compensi;
- c) Provvede alla redazione del bilancio consuntivo annuale e della relazione informativa al medesimo;
- d) Approva il bilancio preventivo;
- e) Delibera sulle domande di ammissione al Consorzio.
- f) Assume il personale stabilendone le mansioni e l'inquadramento, conferire incarichi professionali e deliberare sulla istituzione di rapporti di collaborazione;
- g) Costituisce commissioni speciali allo scopo di affiancare e di coadiuvare la presidenza e le strutture socie. Dette commissioni non costituiscono organi sociali per cui assumono soltanto funzioni consultive e tecniche di supporto al consorzio e ai suoi soci.
- h) Delibera il riconoscimento del rimborso spese a componenti del Consiglio di Amministrazione e/o a Soci, cui vengono demandati incarichi specifici. Le spese sostenute, per l'assolvimento del mandato, dovranno essere documentate a piè di lista.

Articolo 17 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: CONVOCAZIONI E FUNZIONAMENTO

1) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente anziano, mediante avviso da inviarsi al domicilio di ciascun Consigliere con lettera, o con e-mail, almeno sei giorni liberi prima della data fissata per l'adunanza.

2) Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri, anche attraverso videoconferenza e/o teleconferenza.

3) Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

4) Le deliberazioni del Consiglio saranno verbalizzate in apposito libro ed ogni verbale sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario i quali, congiuntamente, potranno rilasciare estratti. Il verbale sarà approvato in apertura della seduta successiva.

5) Decade dalla carica il consigliere chi, senza giustificato motivo, si assenta per tre sedute consecutive del Consiglio.

Articolo 18 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

- 1) Il Presidente rappresenta il Consorzio ed in tale qualità sta in giudizio e compie tutti gli atti giudiziali e stragiudiziali nell'interesse dell'Ente. A lui spetta la firma sociale.
- 2) Il Presidente convoca e presiede le assemblee consortili ed il Consiglio di Amministrazione.
- 3) Il Presidente può delegare temporaneamente tutte o parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei vice presidenti, separatamente o congiuntamente, su autorizzazione del consiglio.
- 4) Il Vice Presidente anziano svolge le funzioni del Presidente in caso di sua assenza, o impedimento.

Articolo 19 – ORGANO DI CONTROLLO

- 1) L'Assemblea Generale nomina il Collegio Sindacale composto da tre Sindaci effettivi e da due supplenti, iscritti all'Albo dei revisori legali, attribuendo agli stessi anche i poteri di revisione. L'assemblea generale nomina il Presidente del Collegio Sindacale.
In alternativa l'Assemblea può nominare un Sindaco unico con poteri di revisione.
- 2) Il Collegio Sindacale, o il Sindaco unico, ha le attribuzioni ed i doveri previsti dal Codice Civile. Controlla la gestione sociale, vigila sull'osservanza delle leggi e dello Statuto, accerta l'esattezza delle scritture e del bilancio. L'organo di controllo dura in carica per un triennio.
- 3) L'Organo di controllo ha diritto ad un compenso che dovrà essere determinato dall'Assemblea Generale al momento della loro nomina.
- 4) Possono essere eletti nella carica di Sindaco anche i non Soci.

Articolo 20 – COLLEGIO ARBITRALE

Le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i Soci e il Consorzio, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, e tutte le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti, o che abbiano per oggetto la validità di delibere assembleari, potranno essere decise da un collegio arbitrale composto da tre membri tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Palermo. Gli arbitri giudicheranno in modo irrituale, senza formalità di procedura. Il collegio Arbitrale dovrà pronunciare il proprio lodo amichevole irrituale entro 90 gg. dalla sua costituzione. Provvederà inoltre alla determinazione delle spese e dei compensi spettanti agli arbitri.

E' sempre fatta salva la possibilità di adire l'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 21 – BILANCIO

- 1) Il bilancio del consorzio si chiude entro la fine di febbraio di ogni anno. Deve essere redatto secondo le norme dettate dall'art.2423 e seguenti del Codice Civile e secondo le norme specifiche che disciplinano i consorzi.
- 2) Il bilancio deve essere sottoposto all'esame dell'Organo di controllo, che redigerà la relazione di propria competenza.
- 3) Il bilancio, la relazione del Consiglio di Amministrazione, la relazione dell'Organo di controllo e gli allegati devono essere messi a disposizione dei Soci presso la sede sociale nei 20 giorni precedenti la data di convocazione dell'Assemblea.
- 4) Il patrimonio sociale è costituito:
 - dal fondo consortile, formato dalle quote di ammissione;
 - dalle riserve;
 - da tutti gli immobili, i mobili, e da tutti i valori che pervengono al Consorzio.
- 5) Le entrate del Consorzio sono costituite dalle contribuzioni annuali e dalle altre somme provenienti dai soci, determinate con le modalità previste dal presente statuto, dagli importi delle sanzioni irrogate ai soci e da qualunque altro tipo di proventi erogati anche da terzi, ivi compresi Enti pubblici o privati.
- 6) Eventuali avanzi di gestione, non avendo il Consorzio scopo di lucro, vanno utilizzati a diminuzione delle spese di gestione preventivate per l'esercizio successivo o assegnati al fondo di riserva.
- 7) L'Assemblea potrà stabilire di effettuare eventuali accantonamenti in appositi fondi a copertura di eventuali sopravvenienze passive o di spese di carattere straordinario ed imprevisto e, comunque, per una migliore e più vasta attuazione degli scopi previsti dall'art. 2 del presente statuto.

Articolo 22 – SCIoglimento

Qualora venga deciso lo scioglimento del Consorzio, l'assemblea nominerà un liquidatore per provvedere a tutte le necessarie formalità ed operazioni. Il patrimonio residuo verrà utilizzato per iniziative atte alla valorizzazione dell'olio "IGP SICILIA".

Articolo 23 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di Consorzi.